



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P.I.V.A.: 058417800829

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari Generali
UOC Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo
U.O.S. Acquisizioni e amministrazione risorse umane
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono: 091/7033912 - FAX: 091/7033951
EMAIL: qualita@asppalermo.org
WEB: www.asppalermo.org

A. S. P. - PALERMO		
U. R. P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico		
★	19 OTT. 2011	★
Prot. n. 2596/URP		

DATA 12 OTT 2011
PROF. N° SG2 27861

Al Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari
Al Direttori dei Distretti Sanitari
Al Direttori F.I.O. dei PP.OO.
Al Coordinatore delle U.O.O. in staff alla Direzione Aziendale
Al Coordinatore Sanitario dell'Area Territoriale
Al Coordinatore Amministrativo dell'Area Territoriale
Al Responsabile dell'U.R.P.

OGGETTO CIRCOLARE DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA N. 10 DEL 01/08/2011 - ASSENZE PER MALATTIA

Il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato la circolare n. 10 del 01/08/2011, con la quale ha provveduto ad illustrare le innovazioni introdotte, in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti, con il d. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, data in cui è anche entrato in vigore.

Si ritiene opportuno pertanto diramare a presente nota per informare le SS. LL. e tutto il personale dell'Azienda sui principali contenuti della circolare, peraltro pubblicata sul sito della funzione pubblica, raccomandandone in ogni caso la sua integrale lettura.

Dopo aver precisato che l'art. 16, commi 9 e 10, del decreto ha novellato l'art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150/2009, la circolare specifica che l'intervento normativo riguarda per prima cosa i casi nei quali l'amministrazione deve disporre il controllo sulla malattia, in merito il Dipartimento scrivente non ritiene di doversi discostare dalla direttiva già impartita sull'obbligo di inviare la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza per malattia del dipendente, osservato in Azienda, sulla scorta delle previsioni contenute nelle disposizioni contrattuali che disciplinano l'istituto, anche prima che venisse stabilito legislativamente con l'art. 71 comma 3 del D.L. 112/2008 convertito in legge con la L. 133/2008.

In seguito la circolare esamina il nuovo comma 5 bis dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001 che riguarda il regime della reperibilità rispetto al controllo disposto dall'amministrazione.

- il primo periodo del nuovo comma, riprendendo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5 del previgente art. 55 septies, domanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla reperibilità. In proposito, si rammenta che in data 18 dicembre 2009 è stato adottato il decreto ministeriale n. 206, recante "Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia".

- il secondo periodo del comma 5 bis in esame, riprendendo quanto già previsto dal CCNL di comparto, conferma l'obbligo di comunicazione preventiva all'amministrazione nel caso in cui il dipendente assente per malattia debba allontanarsi dal domicilio per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi.

La valutazione dei "giustificati motivi" che consentono l'allontanamento e rimessa all'amministrazione di servizio, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta, fermo restando che il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio, e quindi il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la documentazione stessa.

Nel caso in cui l'allontanamento durante le fasce di reperibilità sia dovuto a visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici il giustificativo deve consistere nell' "attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione", secondo quanto previsto dal comma 5 ter dell'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Come indicato dalla circolare della Funzione Pubblica tale nuovo comma, introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell'art. 55 septies, secondo il quale, per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N..

Pertanto, se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata.

Rimangono ferme tutte le considerazioni relative alle modalità di imputazione dell'assenza e gli effetti sul trattamento economico della stessa, (vedansi circolari aziendali n. 14865/DGRJ del 30/06/2009 e n. 1018/DG del 27/10/2009), ed in particolare quella che riguarda gli istituti cui il dipendente può ricorrere per la giustificazione dell'assenza per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Si raccomanda di avere cura di assicurare la massima divulgazione della presente tra tutto il personale (anche mediante affissione ai rispettivi albi) e di vigilare sull'osservanza della medesima.

Si inoltra altresì copia della presente all'U.R.P. per la pubblicazione sul sito dell'Azienda.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.
(Dott.ssa Maria Teresa Badalà)

IL DIRETTORE DELLA UOC
(Dr. Giuseppe Andaloro)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. Gaetano La Corte)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTTOR ANTONINO RAGUSA

TELEFONO: N 091 703 39 52

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\circulari\mia_lip_2011_mod_2.doc